

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
SEGNALATI
DA ART. 33 AD ART. 58

VOLUME 2

21 novembre 2017

33.3

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

All'articolo 33:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025; euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027».

33.5 (testo 2)

Michelsoni, Sangalli, Giacobbe, Turano, Di Biagio, Fausto Guilherme Longo

Apportare le seguenti modificazioni:

Nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero";

dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850 000 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 4, le parole da: "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876 348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10 039.012 per l'anno 2022, euro 10.122 793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027."

33.7

Santangelo, Cotti, Marton

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

33.0.1

Micheloni, Sangalli, Giacobbe, Turano, Di Biagio, Fausto Guilherme Longo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250» con le seguenti: «244 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».

33.0.8

Zin, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Laniece, Panizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rafforzamento dei servizi consolari)

1. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 51.000.000.

34.1 (testo 2)

Comaroli, Centinaio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Misure a favore degli enti locali che gestiscono servizi sociali essenziali). – 1. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e graduali in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.7

Ricchiuti, Bubbico

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto-legislativa 18 agosto 2000, n. 267"».

2-*ter*. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Forzez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.».

34.0.8 (testo 2)

Puglisi, D'Adda, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Filippin, Lo Giudice, Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure in favore di orfani di femminicidio e di vittime di reati intenzionali violenti)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150 mila esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) e la lettera e) sono sopresse;

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 13 il comma 2 è soppresso».

3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

5. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio".

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 70.000.000;
2019: – 80.000.000;
2020: – 80.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

36.2 (testo 2)

Crimi, Endrizzi, Morra, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*

b) *al comma 1, lettera la lettera a), con la seguente:*

«a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per l'anno 2024, di 1.501.977.895 euro per l'anno 2025, di 1.817.770.540 euro per l'anno 2026, di 2.107.461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2.709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

36.14

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, pari rispettivamente a: 1 unità nella Polizia di Stato, 1 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera a); 2 unità nella Polizia di Stato, 2 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera b); 5 unità nella Polizia di Stato, 6 unità nell'Arma dei carabinieri e 3 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alle lettere c), d), ed e)».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

36.20 (testo 2)

Vicari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. A tal fine il termine della validità delle predette graduatorie è prorogato al 31 dicembre 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

36.23

Cardiello, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal l'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente

periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.35

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione-Fondi da ripartire, programma-Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

- CP: - 1.500.000;
- CS: - 1.500.000;

2019:

- CP: - 1.000.000;
- CS: - 1.000.000;

2020:

- CP: - 1.000.000;
- CS: - 1.000.000;

36.38

Endrizzi, Crimi, Morra, Moronese, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 7.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 22.000.000.

36.0.2

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

2. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dal 2019».

36.0.9

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlare, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

-«Art. 36-bis.

1. All'articolo 757, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "riserva di posti" aggiungere le seguenti: ", calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale"».

36.0.11

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 52-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole: "l'ordinamento giuridico" aggiungere le parole: "ed economico". All'articolo 52-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, prima delle parole: "trattamento economico del personale" aggiungere le parole: "sede di prima applicazione"».

38.1

Spilabotte

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: ' prorogato al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2020"».

38.0.9 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione della presente legge, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018».

38.0.19

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo ~~38~~, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

38.0.21

Lai, Cucca, Angioni, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere-il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparò e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-*septies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-*octies*. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-*bis.3* e 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-*ter*, è inserito il seguente:

"5-*quater*. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-*bis.1* e 5-*bis.2*, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.1

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro un limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020, finalizzato a risolvere la grave carenza di personale concernente le attività professionali che operano nell'ambito dei beni culturali.

1-*ter*. Per l'onere, di cui al comma 1-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000;

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000.

39.2

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito "il Fondo per la catalogazione e digitalizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale" con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

39.5

Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".

2-ter. Nel l'anno 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità».

Conseguentemente,

a) all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327,5 milioni di euro annui":

b) alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 1.176.092;

2019: - 1.176.092;

2020: - 1.176.092.

39.25

Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Idem, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì la quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

39.26

Conte, Puppato, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al presente comma viene destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

39.29

Russo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.36

Lucidi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati dai Comuni che siano in regola con il patto di stabilità, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete di intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una direzione unitaria ed elaborati d'intesa dalle o più Comuni".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

39.47 (testo 2)

Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.

13-*ter*. Gli utili percepiti dalle istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018; – 25.200.000;

2019; – 25.200.000;

2020: – 25.200.000.

39.52

Zin, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Laniece, Panizza

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

39.54 (testo 2)

Marcucci, Di Giorgi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 161», ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

39.57

Elena Ferrara, Di Giorgi, Marcucci, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica-equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: —20.000.000;

2019: — 23.600.000;

2020: —23.600.000;

39.59

Dalla Ter, Viceconte, Conte

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

«13-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 13-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

39.66

Fausto Guilherme Longo, Zin, Zeller, Buemi, Laniece, Panizza

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

39.68

Zavoli, Maturani, Astorre, Parente

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 350.000;

2019: – 350.000;

2020: – 350.000.

39.69

Belliot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 250.000,00;
2019: – 250.000,00;
2020: – 250.000,00.

39.72

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il contributo in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 282, è determinato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

39.73

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla-Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000;

2019: – 50.000;

2020: – 50.000.

39.75

Barani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2018-2020, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché per la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «249» e «329».

39.79 (resto 2)

Sposetti, Pagliari, Santini, Russo, Cucca

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito Popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, oltreché la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

13-ter. Agli oneri di cui al comma 13-bis, pari a 300,000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

39.81

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 200.000,00;

2019: – ~~200.000,00~~;

2020: – 200.000,00.

39.82

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo i comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre-2014, n. 190.

39.89

Comaroli

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016."».

39.0.4 (testo 2)

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

39.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi a sostegno della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia)

1. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella predisposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «230 milioni di euro».

39.0.11

Liuzzi, Bruni, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)

1. A tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000.

3. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

39.0.17
Sposetti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: « 247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro».

39.0.19

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival "Donizetti Opera" di Bergamo)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. A decorrere dal 2018 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."».

Conseguentemente, ai minori oneri, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede riducendo del medesimo importo, alla Tabella A, la voce «Ministero dell'economia e delle Finanze».

39.0.21

Liuzzi, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, sono destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio dei libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302».

39.0.24

Liuzzi, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. Per l'attuazione delle misure del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

40.5

Comaroli, Centinaio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alla Lega di Serie D», con le seguenti: « , la Lega di Serie D e le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.7

Ricchiuti, Guerra

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «3-bis», aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.».

40.9

Lumia

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) L'articolo 26 è così sostituito:

"Art. 26. – 1. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A – Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti allo stadio che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e l'*audience* televisiva certificata.

4. Con decreto del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

40.15

Guerra, Ricchiuti, De Petris, Petraglia, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro, Cervellini

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

40.20

Idem, Elena Ferrara, Marcucci, Martini, Tocci, Zavoli

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «purché» con la seguente: «ovvero».

40.24

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire ulteriormente la diffusione dello sport dilettantistico, e favorire l'inserimento dei giovani al fine di migliorarne l'integrazione sociale, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) le prestazioni di attività sportive dilettantistiche operate da società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e per le attività riconosciute con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017"».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:-

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

40.35 (testo 2)

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin, Elena Ferrara, Di Giorgi

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-novies* aggiungere la seguente:

”*i-novies. 1)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”;

b) al comma 1 dell'articolo 67, lettera *m*), dopo le parole: ”ai direttori artistici” aggiungere le seguenti: ”, ai formatori”;

c) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: ”di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 67” e le parole: ”7.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”10.000 euro»”.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

40.36 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato”.

11-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

”*i-ter*) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato”;

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

”4-bis. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica”.

11-quater. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni”.

11-quinquies. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

”5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto”».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorre dal 2020».

40.37

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio."».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.39 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 796, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

''c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al DM 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5000 euro''.

b) Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

''b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91''.

c) al comma 10, dopo le parole: ''lettera a)'', aggiungere le seguenti: ''e lettera b-bis)'';

d) al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

''c-bis) attività di cui al DM 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis) del presente articolo''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine» con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.44

Bonfrisco, Quagliariello

Al comma 12, sopprimere le parole: «Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani».

40.45

Comaroli, Centinaio

Al comma T2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.».

40.46

Ricchiuti

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le somme erogate per il finanziamento del CONI, sono ridotte di 10 milioni di euro l'anno, per essere assegnate al Fondo unico di cui al precedente comma 12.

12-ter. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una Relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

40.49 (testo 2)

Comaroli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.50

Stefano Esposito, Mirabelli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: "ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico"».

40.53

Bonfrisco

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport nelle strutture scolastiche è attribuita la somma di euro 300.000."».

Conseguentemente, al comma 12 del medesimo articolo sostituire le cifre: «12», «7», «8,2» e «10,5» con le seguenti: «11,2», «6,2», «7,4» e «9,7».

40.55

Falanga, Barani, Milo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È istituito presso il Coni il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Il soggetto iscritto a tale registro non può ricoprire nessun incarico, neppure a titolo onorario o gratuito, presso Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, leghe professionistiche e società sportive professionistiche, né può intrattenere rapporti di lavoro con alcuno di questi soggetti o possederne partecipazioni, anche in forma indiretta. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi.».

40.57

Comaroli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».

40.58

Comaroli

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».

40.0.4 (Testo 2)

Saggese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSL. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o dei Provveditorati alle Opere Pubbliche della medesima regione. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o i Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) ridurre fino a un terzo termini stabiliti delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 63; articolo 74; articolo 79; articolo 97; articolo 183, articolo 188, articolo 189; (iii) ridurre

fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2017/66/CE, il termine dell'articolo 32 del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di necessità e urgenza è in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.

8. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

10. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

12. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con

le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

13. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

14. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-*quinqies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3 e del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 0.

41.2 (testo 2)

Mattesini, De Biasi, Silvestro, Bianco, Di Giorgi, Maturani, Manassero, Padua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) al primo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;
- 2) al secondo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;
- 3) aggiungere in fine il seguente periodo: «La determinazione di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *payback* spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per riscossione nel bilancio della regione della quota di *payback* spettante».

b) *al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179».

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016; «il Ministero dell'economia e delle finanze», onde consentire l'erogazione a ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo I del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

41.9

Taverna, Gaetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo».

41.26

Dirindin, Guerra, Ricchiuti, Gatti

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 163 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

41.29

Boccardi, Azzollini, Ceroni, Rizzotti

...Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.30

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma.5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.38

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.45

Béllot, Bisinella, Múnerato

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Ai fini della determinazione della quota capítaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi.

11-*ter*. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

11-*quater*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

11-*quinquies*. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

11-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità.

11-*septies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 200 mila euro per l'anno 2018, 150 mila euro per l'anno 2019, 150 mila euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.51

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. All'articolo 7-*septies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente: "*l-bis*) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.52

Maturani, De Biasi, Bianco, Manassero, Mattesini, Padua, Silvestro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *post partum*».

Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

41.55

D'Anna, Barani, Milo, Amoruso, Compagnone, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Pagnoncelli, Verdini

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente: "16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2018. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 28 febbraio 2018, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017"».

41.57

D'Anna, Barani, Milo, Amoruso, Compagnone, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Pagnoncelli, Verdini

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi economico-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

41.59 (testo 2)

Maturani, Silvestro, De Biasi, Bianco, Manassero, Mattesini, Padua-

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per quale già sostengono la relativa spesa";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca."

11-ter. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificati dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

41.60

Maurizio Romani, Bencini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento"».

41.64

Serra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce; di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: -7.000.000.

41.68 (testo 2)

Viceconte

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

11-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018.

11-quinquies. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

11-sexies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

41.69

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le Regioni dovranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di sistema, eventuali provvedimenti normativi tesi a limitare il raggiungimento della piena capacità produttiva degli stessi IRCCS».

41.70

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzone, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 502 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dell'articolo 8-*sexies*, la parola: "periodicamente", è sostituita con le seguenti: "con periodicità almeno triennale".

b) La lettera b), del comma 2, dell'articolo 8-*sexies* è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva per le alte complessità cardiologiche e respiratorie"».

41.71

Santini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è integrato come segue:

"La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato in Conferenza stato – regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà mediante interventi sperimentali di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Conferenza stato – regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni"».

41.74

Aiello, Bianconi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Allo scopo di garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione, presso ogni Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia. Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede di spesa massima pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «233 milioni» e le parole: «330» con le seguenti: «313 milioni».

41.75

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere seguente:

«11-bis. Al comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "31 dicembre 1994" aggiungere le seguenti: "o che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2003"».

41.77 (testo 2)

Milo, Aiello, Mancuso, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunta un'età pari a 64 anni e sei mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 41 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 per il personale dell'area "professionalità della ricerca" di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

Salvo quanto previsto ai comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello l'inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello

senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle arte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

Il trattamento economico differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma-4-

Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 1, comma 584, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro».

41.80

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge del 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa; espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione».

41.85

Quagliariello

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'operatività dei corsi di laurea delle Scuole di medicina, di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica ed assistenza, per dare supporto ai corsi di laurea delle Scuole di medicina in deroga a quanto previsto dal comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il solo anno 2018, è stanziata la somma di euro 50 milioni, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette somme si intendono vincolate in favore delle Scuole di specialità mediche con particolare riferimento alle gravi carenze di organico al sostegno di settori scientifico disciplinari e corsi di studio. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, previo parere del Ministero dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. A copertura del relativo onere si intendono destinati i fondi di cui all'articolo 104, comma 8 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

41.0.4

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

41.0.6

Bianco, De Biasi, Silvestro, Maturani, Manassero, Mattesini, Padua

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario per la riduzione delle liste di attesa)

1. In via sperimentale, per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa nel biennio 2018-19, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – .

41.0.8

Dirindin, Petraglia, Guerra, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Gatti, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allentamento dei vincoli sul personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2017";

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani».

41.0.12

Ceroni, D'Ali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

I. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 decreto legislativo n. 165 del 2001, per ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «232 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «312 milioni di euro».

41.0.13

Viceconte

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è Astinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello nel percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati...

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque 21/10/2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni

vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione-obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21/10/2017 17.35-36-ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dell'attuazione del comma 19, valutato in euro 20 milioni a decorrere dai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai

commi 4 e 5 con i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.19

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.20 (testo 2)

Bianco, De Biasi, Manassero, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

41.0.21

Bianco, Padua, De Biasi, Maturani, Manassero, Mattesini, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ripristino del trattamento accessorio della dirigenza sanitaria)

1. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 45.000.000;

2019: - 45.000.000;

2020: - 45.000.000.

41.0.22 (testo 2)

Aiello, Bianconi, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

2018:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2019:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2020:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2019:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2020:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

41.0.23

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

41.0:26

Padua, De Biasi, Mattesini, Manassero, Maturani, Bianco, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Istituzione del Registro nazionale delle talassemie e-emoglobinopatie)

1. Ai fini del miglioramento della diagnosi, della prevenzione, della cura e della ricerca della talassemia e delle emoglobinopatie, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'ISS, il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'istituzione del predetto registro, raccolgono e trasmettono i dati epidemiologici, nonché le altre informazioni utili, a propria disposizione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, per il triennio 2016-2018, di euro 100.000 all'anno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

41.0.28 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'Allegato 4 al disegno di legge n. 402 del 13/06/2017, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e s.m.i., sono attribuite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni, per la realizzazione di attività sistematiche di analisi e monitoraggio delle attività assistenziali, finalizzate all'individuazione di nuovi indicatori ed aggiornamento di quelli esistenti relativamente alla misurazione delle attività economico gestionali organizzative, finanziarie contabili, clinico assistenziali, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, dalla qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4; comma 4, del disegno di legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

2. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

3. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, sono posti a fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto, in modo corrispondente, di euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 e di euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019.

6. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi,

sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.29 (testo 2)

De Biasi, Bianconi, Bianco, Maturani, Silvestro, Manassero, Mattesini, Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, sono posti a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto, in modo corrispondente, di euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 e di euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.30

Dirindin, Petraglia, Guerra, De Petris, Fornaro, Gatti, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Determinazione del finanziamento per il Servizio sanitario Nazionale)

1 Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro in 118.000 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

41.0.32

Lucidi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell'IVA per i defibrillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.34

Dirindin, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abrogazione *superticket* ed esenzione degli inoccupati)

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. - *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

41.0.35 (testo 2)

Taverna, Gaetti, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
 - b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
 - b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
 - c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»
 - b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;
2019: -150.000.000;
2020: -150.000.000-

41.0.36

De Biasi, Bianconi, Bianco, Aiello, Maurizio Romani, Romano, D'Anna, Dirindin, Zuffada, Rizzotti, Floris, D'Ambrosio Lettieri, Di Giacomo, Volpi, Mario Ferrara, Simeoni, Gaetti, Maturani, Manassero, Mattesini, Padua, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il maggiore gettito di 600 milioni di euro di cui al comma 1 è finalizzato, per un importo pari a 500 milioni di euro, al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementate nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'Incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, mediante utilizzo del maggior gettito di cui al comma 1».

41.0.38

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"*d-quater*) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

41.0.39

Dirindin, Ricchiuti, Gatti, Guerra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Dipartimenti di salute mentale)

1. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei spesa complessiva di 80 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.40

Maurizio Romani, Bencini, De Pietro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

Alla lettera *p*) del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti periodi: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo-92.

41.0.48 (testo 2)

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

''*e*) prevedere forme di remunerazione delle attività cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

''*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; con il medesimo accordo sono stabiliti, inoltre, meccanismi di revisione dei predetti principi e criteri per ipotesi in cui la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, definita nell'ambito degli accordi di cui alla lettera *c-ter*), risulti incompatibile con le disponibilità finanziarie delle regioni; a seguito della verifica dell'impatto economico determinato dall'applicazione dei medesimi accordi, effettuata da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la disponibilità alla remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste''.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

41.0.51 (testo 2)

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi", di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei principi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stanziata, per gli anni 2018-2020, la somma di euro per ciascun anno, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 30 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

3. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 1 sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

"*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal "Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi" istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei principi e criteri per remunerazione definiti dall'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste"».

41.0.52

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41--bis.

Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

41.0.53 (testo 2)

Bonfrisco, Valentini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.64

De Pietro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Esposizione internazionale dell'invecchiamento attivo
e della *Silver economy*)

1. Dal 1° gennaio 2018 è istituita "Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*" da svolgersi annualmente a Genova, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio dell'invecchiamento attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.66

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni».

41.0.70

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti, con crisi di perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità di agire, è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

41.0.73
Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2018 e 2019, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1».

41.0.76

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Edilizia-sanitaria)

2. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro-diciotto mesi».

41.0.77

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti "ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo"».

42.6

Santini

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

''97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. "Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore".

b) all'articolo 2 le parole: al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia'

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale'.

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: 'si riferisce' sono sostituite dal seguente periodo: 'Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario'

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall'operatore medesimo'.

6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: al punto di accettazione dell'operatore postale'.

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni'.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'.

3) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato'.

e) all'articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:

'La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l'ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio, di monitoraggio della corrispondenza nel sito *internet* dell'operatore postale. È fatta salva la prova contraria'.

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. Qualora lo smarrimento non sia imputabile all'operatore postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni c) in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione

dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova applicazione in caso di domiciliazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa³.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi

sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo 11 è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

'Art. 16-bis. – Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all''ufficio postale' per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all''ufficio postale' preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

97- quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta'.

97-quinques. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261'».

42.0.1

Ranucci, Lumia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Proroga termine sezioni distaccate insulari di Ischia,
Lipari e Portoferraio)*

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

42.0.3

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

1. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 18.000.000;

2019: - 18.000.000;

2020: - 18.000.000.

42.0.11

Zeller, Berger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

43.1

Ricchiuti, Bubbico

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: «Ministero della Giustizia», aggiungere le seguenti: «e, in misura pari al restante 50 per cento, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni.».

44.1

Mussini, Uras, Vacciano, De Pietro, Bignami

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

44.0.3

Fabbri, Borioli, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Patrocinio-gratuito vittime amianto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

45.2 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "75";

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 6, primo periodo, le parole: "ad esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "ivi incluso il";

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "compensi professionali" sono inserite le seguenti: "in cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti,". Per l'attuazione del precedente periodo si applicano l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e i regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

46.0.6

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».

46.0.12 (testo 2)

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili e per il contenimento delle spese di gestione degli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

''3-bis. A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 9, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1 nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

3-ter. L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

3-quater. Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

3-quinquies. I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti di cui all'articolo 114.

3-sexies. L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

3-septies. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

3-octies. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

46.0.23

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario; di funzionario notificazioni; esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

46.0.46

Giarrusso, Cappelletti, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento degli indennizzi per le vittime di reato e per il fondo delle vittime di mafia e usura)

1. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alle vittime dei reati, la dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

46.0.48

Villari, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifica della legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. All'articolo 86 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono abrogati i commi 2 e 3».

47.4

Ricchiuti

All'articolo, sostituire ovunque ricorrano le parole: «agricole e alimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.20

Ricchiuti

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.21

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.24

Santini, Tomaselli, Broglia

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la campagna di pesca del tonno rosso-2018, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma 1 è riservato il 18%, circa 612 T, della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea per l'annualità 2018. La categoria verrà suddivisa in due quote regionali secondo il peso percentuale reciproco che ognuna delle due regioni ha sul totale delle due regioni del numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dal MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21 Sessione.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale 2018 di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le due Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali. Le nuove quote individuali non potranno essere inferiori a 5 Tons l'una e maggiori di 9,99 Tons. Le 15 quote delle imbarcazioni a palangaro autorizzate nel 2017, inferiori a 10 Tons, dovranno essere elevate ognuna a 10 Tons. Il *plafond* necessario (64,141 Tons – circa 65 Tons) verrà detratto dal *plafond* della categoria UNCL il quale avrà, come riferimento minimo, l'annualità 2017. Contestualmente all'approvazione della presente legge il MIPAAF provvede a integrare i piani di pesca e capacità, di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni.

4. I nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

47.0.1

Tarquinio, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 47-bis.

(Zone Franche urbane – Xylella)

1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di

Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

47.0.2

Bruni, Tarquinio, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti
dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.3

Stefano, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 210 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

47.0.5

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale –immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 Settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

47.0.6

Formigoni, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Valorizzazione e promozione della dieta mediterranea)

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nel comma 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predispone misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

4. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) "Comitato": il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, di cui al comma 7;

c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui al comma 13.

5. Il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari sia su base nazionale che internazionale relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana e l'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti, delle specialità e delle ricette della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale;

d) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

e) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

f) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.

6. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

8. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero; da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 9.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 8. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.

10. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, e del modello socio-culturale da essa rappresentato e sul Piano di sostegno della dieta mediterranea di cui al comma 13. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) promuovere le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, di biodiversità e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

13. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

14. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

15. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui al comma 7, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

17. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.10

Stefano, Uras, Bertuzzi, Dalla Tor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disciplina dell'attività di enoturismo)

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione-certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.19

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è inserito i seguente:

«Art. 47-bis.

(Trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, i seguenti commi:

''4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale''.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 21, secondo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '' Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse''.

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326''.

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico''».

47.0.21

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, De Cristofaro, Mineo, Petraglia, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.47-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto”;

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto”;

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ”oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati.e” sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

48.0.1 (testo 2)

Gasparri, Mandelli, Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.2

Albano, Bertuzzi, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, allā Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.15 (testo 2)

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Esonero titolo conduzione aziende agricole per agevolazioni)

1. Al comma 12 dell'articolo ~~1~~-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma non sono tenuti, altresì, a disporre del titolo di conduzione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i carburanti utilizzati in lavori agricoli e a tal fine sono esentati dal rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 anche in caso di enunciazione."»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «249» e la parola: «330» con la parola »329«.

48.0.28

Saggese, Bertuzzi, Santini, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Rota, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura 2017-2019)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – .

48.0.29

Albano, Bertuzzi, Santini, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.—
(IVA nel settore ittico)

1. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.—

48.0.32

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) latte di origine vegetale certificato biologico".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.33

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi-i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 46.000.000;

2019: - 46.000.000;

2020: - 46.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.35

Gasparri, Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

48.0.43

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Interventi urgenti a favore della ricerca
per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del virus, e alle strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.44

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza avicola", con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, avente le seguenti finalità:

a) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria da attuarsi da parte del Ministero della Salute.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.47

Candiani, Comaroli

Dopo l'articolo, inserize il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.53

Laniece, Zeller, Panizza, Zin, Orellana, Berger

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in-favore-della zootecnia estensiva)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore zootecnico.

1-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018 in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate"».

48.0.55

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata servizio di impollinazione)

1. Alla Tabella A, Parte III, recante Beni e servizi-soggetti all'aliquota del 10 per cento, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente numero:

"16-bis) servizio di impollinazione"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

48.0.63

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, D'Adda, Conte, Comaroli, Angioni, Mussini, Dalla Tor, Pezzopane, Spilabotte, De Poli, Maurizio Romani, Fasiolo, Gambaro, Favero, Puppato, Liuzzi, Lai, Zin, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura amatoriale)

1. Al fine di promuovere l'iniziativa privata nell'esercizio dell'agricoltura, dopo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 è inserito il seguente ulteriore articolo:

"Art. 3-bis. - *(Apicoltura amatoriale)* 1. È apicoltore amatoriale chiunque detiene fino ad un massimo di 20 alveari. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'attività di apicoltura amatoriale".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.500.000;

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.500.000.

48.0.66

Fabbri, Amati

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della "raccolta di prodotti selvatici non legnosi")

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di deferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

48.0.68

Bertuzzi, Santini, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Settore bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 6.200.000.

49.1

Orellana, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Bencini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

b) *dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

49.5 (testo 2)

Vaccari, Bertuzzi, Albano, Caleo, Cantini, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Fasiolo, Morgoni, Pignedoli, Puppato, Saggese, Sollo, Ruta, Maturani, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche»;

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al fine di favorire la progettazione delle opere ritenute prioritarie dal Piano invasi è istituito un Fondo progettazione rotativo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019; il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «in stato di progettazione» *con le seguenti:* «e in uno stato avanzato di progettazione» *e sopprimere le parole:* «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

d) *al comma 3 sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «250 milioni di euro»;

e) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per i bacini naturali, utilizzati per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli-effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.

3-ter. Al fine di consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza idraulica e alla difesa del mare dei territori di Ferrara e Rovigo, autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore del territorio di Ravenna, 2 milioni in favore del territorio di Ferrara e 1 milione in favore del territorio di Rovigo».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 78.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 50.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

49.11

De Petris, Barozzino, Bocchino, Pegorer, Cervellini, Ricchiuti, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «500 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle quali confluiscono, per il triennio 2018-2020, le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, e all'articolo 95, comma 1-bis, della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera c), del presente articolo alle infrastrutture della rete idrica"».

49.14

Viceconte, Marinello

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al Piano straordinario e al Piano nazionale di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza».

Conseguentemente dopo l'articolo 49, inserire i seguenti:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regioni e le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi".

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di produzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicembre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1 gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1 marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018".

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

d) I commi 8 e 8-bis sono abrogati. Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo, in fine, la seguente frase: "Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che

prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 4 è abrogato;
- b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi".

- c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità".

3. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni. Il comma 483 è sostituito dal seguente: "483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati. I commi 485, 486, 487 e 488 sono abrogati".

Art. 49-ter.

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:

- a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31.12.2017 e la concessione di derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31.12.2011;

- b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione in tema per almeno una delle seguenti ragioni:

- i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;

- ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;

- iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;

iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;

v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.

c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'esercizio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera *b)*.

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma *4-bis* accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica, con risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico scadute e in scadenza. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:

a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto di rifacimento;

b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo Unico Nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per i 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;

c) nel caso dei rifacimenti non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge.

d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza ("Tabelle A"), sia se in posizione tale da non rientrarvi ("Tabelle C"), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma"».

49.16

Martelli, Cioffi, Nugnes, Moronese, Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Puglia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque", inserire le seguenti: ", degli invasi artificiali";

b) dopo le parole: "ripristino dei suoli", aggiungere le seguenti: "o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi"».

49.0.5
Santini

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma I, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

49.0.6

De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse in favore delle aree protette)

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

49.0.8

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro-annui per ciascuna annualità 2018, 2019, e 2020 a valere su ...

2. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

4-bis. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e

l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento-straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

50.6

Castaldi, Girotto, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, negli appositi strumenti di pianificazione, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio.

1-ter. Ciascuna Regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 1-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

50.0.4

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento dei rifiuti)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nei territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla-base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita"».

50.0.9

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, Ricchiuti, De Cristofaro, Mineo, Pegorer, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte; all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

50.0.12 (testo 2)

Orellana

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis. (Transazione SISTRI)

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, attuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

3. La società Selex service-Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore tutte le basi DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché «allo stato» cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31.12.2014, con lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, per un importo di 90 milioni di euro, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31.12.2014».

50.0.16

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa».

50.0.17

Zizza, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con la particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e

successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.0.20

Comaroli, Arrigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofo all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani", al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita" ».

50.0.23

Nugnes, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

50.0.34

Pegorer, De-Petris, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente'

«Art. 50-bis:
(Personale ISPRA)

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» con le seguenti: «247», e le parole: «330» con le seguenti: «327».

50.0.35

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 50.000.000;

2019 – 50.000.000;

2020 – 50.000.000.

51.10

Cociancich

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del Meteorologo Civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico».

51.0.4

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Bocchino, Fornaro, Petraglia, Pegorer, Cervellini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
(Costo CO₂)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO₂ in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO₂ dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO₂ si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO₂ emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

51.0.7

Broglia, Vaccari, Caleo

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 51-bis.

*(Servizi strumentali a sostegno dei territori montani
per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)*

1. Allo scopo di consentire la realizzazione dei servizi finalizzati a sostenere l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché della Strategia Nazionale per le *Green Community* di cui alla legge 23 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di accrescere la competitività del Paese, sostenere i settori strategici per lo sviluppo sostenibile, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori montani e dei Comuni in esso presenti, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi a tale scopo un contributo pari all'8 per mille del gettito del sovracanone di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, secondo termini e modalità stabiliti dal predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

51.0.11

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

2. Per le finalità assunzionali di cui al comma 1, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'inquadramento è effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.

3. Ai fini di garantire attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».

52.0.3

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno-carico inferiore a 1,5-tonnellate)

1. All'articolo 12 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie".

2. All'articolo 17 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 40, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di formati da questi veicoli, il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93 comma 3, del presente decreto".

4. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 viene modificato come segue: "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo"».

52.0.4

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 7 è inserito, il seguente:

"7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *h*) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

52.0.5

Filippi, Favero, Del Barba, Mauro Maria Marino, Stefano Esposito, Borioli, Cantini, Margiotta, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Ai fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.7

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma,3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

52.0.10

Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Programma nazionale della sicurezza stradale nei centri urbani)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro dei centri urbani delle aree metropolitane il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dai Comuni ricadenti nelle aree metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e di assegnazione delle risorse si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nel centro urbano, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei Comuni richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.11

Lucidi, Crimi, Morra, Endrizzi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Al fine di potenziare ed incrementare la comunicazione delle Polizie Locali, anche telematica e sui *social network*, ai Comuni sono assegnati, per il triennio 2018 – 2020, euro 10.000.000 per ciascun anno.

2. Il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione di un piano per definire la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, nonché la relativa procedura di assegnazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelle previsti dalla presente articolo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti-variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;...

2020: – 10.000.000.

52.0.24

Mineo, De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze; registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;
- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.25 (testo 2)

Filippi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013 al comma "1-bis.", dopo le parole: "non superiore a 96.000 euro" è inserito il seguente periodo: "per ciascun anno per costruzioni adibite ad abitazione e a 140 euro a metro quadro per costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive con un ammontare complessivo delle spese non inferiore ad euro 96.000 e non superiore a euro 480.000", e alla fine del primo periodo, le parole: "per unità immobiliare per ciascun anno.", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «235 milioni per l'anno 2018, di 240 milioni per l'anno 2019, di 220 milioni di euro per l'anno 2020, di 190 milioni di euro per di 170 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 190 milioni nel 2029, di 220 milioni nel 2030, di 240 milioni di euro nel 2031 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2032».

52.0.27
Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera D, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex* comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo 50/2016».

52.0.29

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

52.0.33

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 500.000;

2020: – 0.

52.0.36

Bencini, Maurizio Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione ai contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, ai patrimoni privati e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge n. 275 del 1992.

3. Il Commissario-Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda, di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario con relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

52.0.37

Anitori, Viceconte, Conte, Dalla Tor, Formigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale)

1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, nonché per la realizzazione, ove necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia e delle carte geotematiche realizzate.

4. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "e di euro 44 milioni per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: ", di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2018".

5. Per l'anno 2018 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dal comma 4, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. A decorrere dall'anno finanziario 2019, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi

precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al periodo precedente, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.38

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione Parco Faunistico Casale San Nicola)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del paesaggio pedemontano del Gran Sasso, le biodiversità e la fruizione del territorio in chiave turistico ricreativa, nonché al fine di rilanciare l'economia dei Comuni attribuiti al cratere sismico attraverso azioni di bilancio e valorizzazione dei borghi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il parco faunistico-localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo).

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i territori ricompresi nel parco faunistico e adotta tutte le misure necessarie alla realizzazione dello stesso, tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia».

52.0.39

Casson, Ricchiuti, Pegorer, Lo Moro, Gatti, Guerra

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misura di contrasto all'abusivismo edilizio nelle aree vincolate a tutela ambientale).

1. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: "molto elevato," sono aggiunte le seguenti: "o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

52.0.45

Santini, Broglia

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'ammmodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis: le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al"; le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.48

Margiotta

Dopo l'articolo 52, aggiungere il-seguente:

«Art. 52-bis.

(Proroga Gestioni Commissariali)

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

52.0.49

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

53.21
Ceroni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzata nella integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica».

53.0.5

Stefano, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-*bis*, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* «quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.13

Scavone, Compagnone, Milo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, articolo 25, comma 1».

53.0.20

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Contributo per alunni disabili certificati)

1. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per contributi alle scuole paritarie, incluse quella della Valle d'Aosta, per l'integrazione degli alunni disabili certificati, di cui alla missione 22, programma 9, del capitolo 1477/2».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «280».

53.0.25

De Petris, Guerra, Petraglia, Gotor, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

α) al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019", e dopo le parole: "primaria e secondaria", sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

~~54.12~~

Granaiola, Gatti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.»

54.0.4

Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli, Fasiolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.200.000;

2019: – 18.400.000;

2020: – 18.400.000.

54.0.31

Gotor, Lo Moro, Petraglia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio-economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base alle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, dell'articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

2019:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

2020:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

54.0.33

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole)

1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, per il personale in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e del conseguente articolo 9 del D.I. n. 184 del 23 luglio 1999 e tuttora in servizio per effetto delle successive disposizioni di proroga e in ultimo ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, titolare di contratti di lavoro alla data del 24 febbraio 2014 per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle di collaboratori scolastici, rinnovati sino al 31 dicembre 2017, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per un importo pari ad euro 8.622.988 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il personale non selezionato ai sensi del precedente comma i e incluso negli elenchi allegati alla Convenzione siglata tra il MIUR Ufficio Scolastico Regionale e le predette Cooperative alla data del 24 febbraio 2014, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli Enti Territoriali potranno attingere, nei limiti della propria autonomia, per procedere a nuove assunzioni di personale nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria».

54.0.42

Guerra, De Petris, Gotor, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

–«**Art. 54-bis.**
(Fondo per il diritto allo studio)

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 150.000.000;
- CS: – 150.000.000.

2019:

- CP: – 150.000.000;
- CS: – 150.000.000.

54.0.44 (testo 2)

Puglisi, Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Idem, Martini, Lepri, Collina, Cucca, Dalla Zuanna, Del Barba, Fasiolo, Fattorini, Favero, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Padua, Saggese, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Stabilizzazione del contributo assegnato alle scuole materne paritarie)

1. Il contributo di 50 milioni di euro assegnato alle scuole materne paritarie, di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

54.0.53

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 132, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «202 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «282 milioni».

54.0.59

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Organico di potenziamento nelle scuole dell'infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le risorse destinate al potenziamento sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000,000.

55.4

Ceroni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (Seatti stipendiali dei professori universitari). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

4. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con: «190 milioni» e le parole «330 milioni» con «255 milioni».

55.6

Bocchino, Petraglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo, è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «255 milioni».

55.21 (testo 3)

Verducci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14 e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;*

b) *ai comma 1 dopo il primo periodo inserire seguente: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Nelle more dell'applicazione della norma di cui al comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e già in servizio alla data del 1° gennaio 2011 è attribuito, per gli anni 2018 e 2019, un importo *ad personam una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel relativo quinquennio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma al fine di sostenere i bilanci delle università per il pagamento di questi emolumenti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019: All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

1-ter. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. All'articolo 66, comma 13 bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

1-quater. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 55 con la seguente: «Disposizioni in materia di università».

56.3

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «68 milioni» e le parole: «76,5 milioni», con le seguenti: «80 milioni», nonché, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «68 milioni», e le parole: «13,5 milioni», con le seguenti: «78 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

56.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Bocchino, Di Giorgi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Nella rubrica sopprimere la parola: «nuovi»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'assunzione di ricercatori», inserire le seguenti: «e tecnologi»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso ai contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di Ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è destinata, nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 93,2 milioni di euro per l'anno 2019, e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Conseguentemente, a copertura degli eventuali maggiori oneri, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «230», e la parola: «330», con la seguente: «310».

56.8

Tocci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Martini, Fasiolo, Puglisi, Zavoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca e delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica» *con le seguenti:* «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di innalzare la qualità della ricerca, di sostenere e incrementare l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, di evitare qualsiasi forma di limitazione delle iscrizioni all'università, nonché di ottenere il riequilibrio territoriale della presenza di ricercatori»;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)» *con le seguenti:* «al fabbisogno relativo ai requisiti di docenza per accreditamento dei corsi di studio di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, e al riequilibrio del rapporto fra entrate e uscite nel corpo docente negli ultimi cinque anni per ciascun ateneo»;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nel caso in cui il ricercatore assunto non consegua l'abilitazione entro il triennio l'ateneo restituisce l'intero finanziamento ricevuto».

56.10

Ceroni

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Quota parte delle risorse destinate alla finalità del primo periodo, non superiore al 3% è, in ogni caso, dedicata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera-b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali o non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'art. 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni»

56.13

Amidei, Scilipoti Isgro', Marin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

56.16

Ceroni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge; graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 08/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso».

56.24 (testo 2)

Blundo, Puglia, Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28-febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

1-sexies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-quinquies».

Conseguentemente nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000:

2019: -60.000.000;

2020: -80.000.000

56.25

Bocchino, Petraglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'art. 56 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 fino ad esaurimento.

56.0.5

Mineo, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6. I concorsi di cui al comma 3 sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

56.0.6

Uras, Stefano-

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà tramite apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia, a seguito della ricognizione effettuata negli Enti interessati e trasmessa ai suddetti Ministeri entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017, il decreto suddetto provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1, sottraendole alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 10.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

56.0.8

Gotor, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108, sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispose un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserite nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

57.6

Verducci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

57.14

De Poli, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

57.15

Bernini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000,-

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

57.16 (testo 2)

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Al comma 3, sostituire le parole «15 milioni di euro annui» con le seguenti: «35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000

57.19

Ceroni

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente:

– al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» e: «10 milioni», con le seguenti: «10 milioni» e: «20 milioni»;

– al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

57.24

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di 2.000 euro a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'art. 1, comma 984, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per il rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione ed indicata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito d'imposta è maturato».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:

(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato. Proroga dell'incentivo per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati).

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

57.33

Ceroni

Dopo il 5 comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

57.0.1

Martini, Marcucci, Conte, Elena Ferrara, Verducci, Santini, Di Giorgi, Fasiolo, Idem, Puglisi, Zavoli, Broglia, Lai, Gianluca Rossi, Saggese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti)-

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione di cui 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di stabilizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto dei finanziamenti all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo».

4. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al comma 1, dai Conservatori di musica statali, dalle Accademie di belle arti statali e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le suddette Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarità, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel

territorio. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le forme organizzative peculiari mediante le quali ogni singola Istituzione AFAM partecipa alle attività istituzionali e formative dei Politecnici, valorizzando l'identità, il ruolo nel territorio e la specifica tradizione di ciascuna. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM statali della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

5. Ai fini di cui al comma 4, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile».

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

7. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508 per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

10. Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

b) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

57.0.3

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020; mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.7

Gotor, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e: «230 milioni».

57.0.9

Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 e finanziamento premiale per l'anno 2018 degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 18.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017 n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608.

3. Per l'anno 2018 sono assegnati 50 milioni di euro iscritti al fondo di cui all'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per essere destinati al sostegno dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la cui assegnazione è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000.

57.0.19

Petraglia, De Petris, Barozzino, Boechino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contribuzione universitaria. Ampliamento della *no-tax* area)

1. I commi 255, 256, 257, e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro".

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo:

1) *all'articolo 92, le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «di 80 milioni di euro»;

2) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Incremento Preu)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto».

57.0.24 (testo 2)

Gianluca Rossi, Moscardelli, Mauro Maria Marino, Giacobbe, Lucherini, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

”*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.”;

b) ai comma 2, dopo le parole: ”*e-bis*)” sono aggiunte le seguenti: ”*e-ter*)”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «280 milioni di euro per l'anno 2019, 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 314 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

57.0.30 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Elena Ferrara, Di Giorgi, Idem, Martini, Toeci, Zavoli, Fasiolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Organico per il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia)

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 228 milioni di euro per l'anno 2018, di 272 milioni di euro per l'anno 2019, di 253 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

57.0.31

Verducci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Marcucci, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.0.35

Santini, Dalla Zuanna, Saggese, Sollo, Lucia Esposito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per anno 2018 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

- a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
- b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
- c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
- d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
- e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «326 milioni».

57.0.39

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».

57.0.40

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente inlesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui al comma 7.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENP AM) per i medici divenuti libero professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 del presente articolo, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2018, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57-ter.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed estensione degli altri benefici ai medici specializzandi nel periodo 1993-2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 751363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legati né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, al tresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.0.46

Conte, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui al comma 1 del presente articolo per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine il *turn over* derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università, che dispone la chiamata. Alle università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, è, altresì, consentito concludere accordi di programma, con cui vengono disciplinate le relative modalità per la chiamata di propri professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato presso altri atenei, che presentano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, fermo restando l'attivazione per la chiamata del suddetto personale già in servizio nell'ateneo in situazione di tensione finanziaria di procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 per i settori scientifici disciplinari ed i ruoli precedentemente individuati nell'apposito accordo di programma"».

58.2

De Petris, Guerra, Petraglia, Gotor, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.8

Augello, Quagliariello

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge n. 156 del 6 luglio 2012, articolo 5, dopo il comma 9 inserire il seguente:

''9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in riferimento agli organi di controllo, di vigilanza e di consulenza delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001''».

58.13

Filippi, Vattuone, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico nautico o di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 Euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con le seguenti: «incrementato di 249,2 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329,2 milioni».

58.14

Montevecchi, Puglia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario per perfezionare l'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

6-bis. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali.

6-ter. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

58.16

Ceroni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis... A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

58.24

Boccardi, Mandelli, Ceroni, Azzollini

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

''c) una quota, fino ad un importo-massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880'';

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: ''100 milioni'' sono sostituite dalle-seguenti: ''225 milioni''.

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.''».

58.31

Crosio, Comaroli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio-decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i";».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019».

58.32

Margiotta

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e.s.m.e i;".».

58.41

Ciampolillo, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Sopprimere il comma 8.

58.50 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

58.0.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: "aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

2. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il 1° luglio 2018.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera *c)* del comma 2 le parole: "euro 5,29, aumentato a", sono eliminate e le parole: "nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite con: "solo se le stesse siano rese in forma elettronica";

b) al comma 3-bis le parole: "dei commi 2 e 3", sono sostituite con: "del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera *c)* del medesimo comma, e del comma 3".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni per l'anno 2018 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2020».

58.0.16

Cociancich

Dopo, l'articolo, inserire li.seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per favorire l'innovazione sociale)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale».

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.

b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento «pay by result» erogabili attraverso procedure a evidenza pubblica.

Gli interventi di cui alla precedente lettera *a)* hanno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera *b)* possono avere una durata pluriennale, fino a un massimo complessivo di tre annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione del Social impact Bond/pay by result.

3. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali e aggregazioni temporanee di ETS nonché le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto e aree di investimento sono stabilite con uno o più decreti che la PCM adotterà annualmente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

58.0.17 (testo 2)

Pagliari

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;
2019: – 800.000;
2020: – 600.000.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».